



COMUNE DI CALENZANO

Provincia di Firenze

Regolamento per l'elezione ed il funzionamento del Consiglio dei Giovani del comune di Calenzano (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 159 del 13.12.2005)

INDICE

TITOLO I	Principi ispiratori e attribuzioni generali
TITOLO II	Composizione e durata in carica
TITOLO III	Le sedute consiliari
TITOLO IV	Temi di competenza del Consiglio dei Giovani
TITOLO V	Compiti del Consiglio dei Giovani
TITOLO VI	Mezzi finanziari
TITOLO VII	Collaborazione con gli organi istituzionali
TITOLO VIII	Modalità di svolgimento delle elezioni
TITOLO IX	Proclamazione i eletti
TITOLO X	Disposizioni finali

TITOLO I

Principi ispiratori e attribuzioni generali

Articolo 1

Il Consiglio dei Giovani nasce dall'esigenza di creare uno strumento di partecipazione attiva alla vita cittadina da parte di tutti i giovani aventi un'età compresa tra i dodici ed i ventitrè anni, residenti nel Comune di Calenzano.

Articolo 2

Il Consiglio dei Giovani ha funzioni consultive e propositive nell'ambito delle proprie competenze, elabora proposte e porta avanti iniziative di particolare interesse per il mondo giovanile.

Articolo 3

Il Consiglio dei Giovani con il proprio contributo di idee e di esperienze, fornisce indicazioni e proposte all'azione degli organismi comunali istituzionalmente competenti alla programmazione e gestione delle scelte politico - amministrative riguardanti il mondo giovanile e le sue tematiche.

Articolo 4

Gli organi deliberanti del Comune possono chiedere, su questioni di interesse giovanile, pareri preventivi consultivi al Consiglio dei Giovani.

TITOLO II

Composizione e durata in carica

Articolo 5

Il Consiglio dei Giovani è costituito da undici membri, maschi e femmine di età compresa tra 12 e 23 anni compiuti, eletti direttamente da giovani della stessa età residenti nel Comune di Calenzano, con le modalità di cui al successivo articolo 27.

La composizione del Consiglio sarà così ripartita:

- 3 membri nella fascia d'età 12 - 14 anni
- 4 membri nella fascia d'età 15 - 18 anni
- 4 membri nella fascia d'età 19 - 23 anni.

Articolo 6

L'elezione avviene con cadenza triennale, di norma nel periodo compreso tra il mese di novembre e quello di dicembre. Non sono ammessi più di due mandati.

Articolo 7

I membri eletti cessano dalla loro carica al momento dell'indizione delle nuove elezioni. Al raggiungimento del 24° anno di età il consigliere non decade automaticamente ma rimane in carica fino all'elezione successiva.

Articolo 8

In caso di dimissioni di un consigliere, a questi subentra il primo dei non eletti nella lista di riferimento del dimissionario. In mancanza di non eletti si procede ad ulteriore votazione solo nel caso che non sia possibile garantire una presenza pari alla metà più uno del numero di consiglieri previsto.

Articolo 9

Tra i membri del Consiglio vengono eletti, nella prima seduta, un Presidente e due Vice Presidenti, rappresentanti ciascuno una fascia di età indicate nel precedente articolo 5. In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio provvede ad eleggere un nuovo Presidente.

TITOLO III Le sedute consiliari

Articolo 10

Le sedute del Consiglio dei Giovani si tengono di norma presso il Centro Giovani del Comune sito in Via Petrarca; è possibile usufruire di altre idonee strutture comunali o scolastiche previa approvazione delle autorità competenti. Le sedute sono convocate dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei consiglieri.

Articolo 11

La prima seduta è convocata dal Sindaco entro 15 giorni dall'elezione. Nella prima seduta vengono eletti il Presidente e i due vice Presidenti. Le sedute sono pubbliche e sono valide se è presente almeno la metà più uno dei consiglieri.

Articolo 12

Nessuna decisione si intende approvata se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tutte le votazioni avvengono per alzata di mano.

Articolo 13

Quando ricorrano particolari esigenze, il Consiglio dei Giovani può invitare alle sedute un rappresentante dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO IV Temi di competenza del Consiglio dei Giovani

Articolo 14

I temi di competenza del Consiglio dei Giovani sono:

- tempo libero ed associazionismo;
- prevenzione e recupero dei fenomeni di marginalità;
- opportunità di socializzazione rivolte alle fasce dell'adolescenza e giovanili, fruibili nel territorio;
- informazione, formazione, orientamento e lavoro;
- conoscenza e tutela dei beni storici, culturali, ambientali e paesaggistici del territorio;
- educazione alla pace, tolleranza, solidarietà, legalità, salute;
- organizzazione di eventi e spettacoli culturali e musicali.

TITOLO V

Compiti del Consiglio dei Giovani

Articolo 15

Il Consiglio dei Giovani ha il compito di deliberare in via consultiva e propositiva sui temi di competenza indicati. Le proposte del Consiglio dei Giovani che presuppongano per la loro attuazione un intervento diretto o una valutazione da parte Amministrazione comunale vengono trasmesse alla Giunta Municipale che, dopo averle esaminate dà comunicazione al Consiglio dei Giovani riguardo alle proprie decisioni, assumendo se del caso, il provvedimento necessario

Il Consiglio approva il proprio regolamento di funzionamento nonché, annualmente, le linee programmatiche per l'anno in corso ed un piano di spese del budget stabilito dalla Giunta Municipale.

Articolo 16

Il Consiglio dei Giovani si avvale della collaborazione del soggetto gestore del Centro Giovani per quanto riguarda gli adempimenti di cui al precedente articolo.

Il soggetto gestore del Centro Giovani è tenuto ad informare il Consiglio dei Giovani relativamente al programma di attività annuale e a supportare tecnicamente i lavori del Consiglio.

TITOLO VI

Mezzi finanziari

Articolo 17

In sede di predisposizione del bilancio annuale viene prevista una quota di finanziamento da destinare ad attività direttamente organizzate dal Consiglio dei Giovani. Le attività proposte e relativo budget dovranno essere approvate dalla Giunta Municipale sentito il parere del soggetto gestore del Centro Giovani.

TITOLO VII

Collaborazione con gli organi istituzionali

Articolo 18

Il Consiglio e i suoi rappresentanti impostano la loro attività nel rispetto dei principi di collaborazione e coordinamento con l'Amministrazione comunale.

TITOLO VIII

Modalità di svolgimento delle elezioni

Articolo 19

Sono elettori del Consiglio dei Giovani i cittadini che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver compiuto dodici anni di età e non averne compiuti ventiquattro;
- b) essere residenti nel Comune di Calenzano, di qualsiasi cittadinanza.

I requisiti richiesti devono essere comprovati mediante l'esibizione della carta d'identità italiana in corso di validità, di altro documento idoneo, o per conoscenza personale da parte di un componente del seggio elettorale.

Articolo 20

Sono eleggibili quali membri del Consiglio dei Giovani coloro che sono in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), e b) del precedente articolo 19.

I soggetti maggiorenni:

- devono essere inoltre in possesso dei requisiti per l'elezione alla carica di consigliere comunale;
- non devono ricoprire cariche istituzionali o di nomina istituzionale.

Tali requisiti sono verificati dalla Commissione elettorale di cui al successivo articolo 29.

Articolo 21

Il Sindaco, con proprio decreto, indice le elezioni per la costituzione e il rinnovo del Consiglio fissando la data delle elezioni. Il decreto di indizione delle elezioni dev'essere pubblicato all'albo pretorio del Comune. Delle elezioni è data adeguata pubblicizzazione e tempestiva informazione ai cittadini interessati con ogni mezzo idoneo.

Articolo 22

L'elezione dei Consiglieri avviene sulla base di tre liste elettorali ognuna relativa ad una delle tre fasce di età di cui all'articolo 5.

Ciascuna candidatura deve essere sottoscritta, al momento della presentazione, da almeno 3 firme di aventi diritto al voto nella stessa lista per fascia di età, non candidati.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una candidatura.

Le candidature devono essere presentate alla Commissione elettorale, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni. Le candidature avvengono attraverso la presentazione di un modulo e della fotocopia del proprio documento di identità. La richiesta di candidatura dei minorenni deve essere sottoscritta dai genitori con allegato copia del documento di identità degli stessi.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 6.

Le liste devono necessariamente indicare:

la fascia di età a cui la lista si riferisce;

cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati.

Ciascun candidato, entro il termine previsto per la presentazione della lista, deve rilasciare dichiarazione di accettazione della carica e dichiarazione relativa ai precedenti articoli 19 e 20.

Articolo 23

L'Amministrazione Comunale adotta tutti gli strumenti atti ad informare i giovani sulle competenze affidate al Consiglio, sulla sua elezione e sul suo funzionamento.

Articolo 24

Il seggio o i seggi elettorale/i, nominato/i dalla Commissione elettorale di cui al successivo articolo 29, è/sono costituito/i da un Presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario.

Il/i seggio/i elettorale/i rimane/rimangono aperto/i nei giorni e negli orari stabiliti nel decreto sindacale di indizione delle elezioni e può/possono essere itinerante/i.

Articolo 25

Lo scrutinio dei voti avviene al termine della consultazione senza soluzione di continuità. Di tutte le operazioni elettorali sarà redatto apposito verbale.

Articolo 26

L'organizzazione delle elezioni, la costituzione e l'allestimento dei seggi, le operazioni di voto e di scrutinio saranno gestite dalla Commissione elettorale di cui al successivo articolo 29.

Articolo 27

La scheda elettorale conterrà lo spazio necessario ad assegnare la preferenza al candidato prescelto: essa viene timbrata e siglata da un componente del seggio.

Ad ogni elettore verrà consegnata la scheda relativa alla fascia di età di appartenenza dello stesso.

Gli elettori possono esprimere solo un voto di preferenza barrando una croce nello spazio accanto al candidato prescelto.

La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettore.

Articolo 28

Le elezioni sono comunque valide, quale che sia la percentuale dei votanti.

Articolo 29

La Commissione elettorale è composta da:

- Sindaco del Comune di Calenzano;
- Referente servizio Informagiovani;

- Responsabile Servizio comunale competente;
 - Responsabile Servizio elettorale
- o loro delegati.

La Commissione elettorale:

- verifica l'ammissibilità delle candidature e procede ai controlli sulle dichiarazioni rilasciate dai candidati;
- risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;
- raccoglie i dati provenienti dai seggi.

Gli interessati possono ricorrere alla Commissione elettorale, contro qualsiasi decisione, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione. A fronte di ricorsi la Commissione elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro 10 giorni dalla data in cui il ricorso perviene.

TITOLO IX

Proclamazione degli eletti

Articolo 30

Risultano vincitori i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella propria lista di riferimento. A parità di voti viene eletto il primo candidato in ordine di lista.

Articolo 31

A risultati definitivi il Sindaco proclama eletto il nuovo Consiglio dei Giovani. A tal fine copia del verbale delle operazioni di voto deve essere trasmesso al Sindaco entro 2 giorni dal termine delle operazioni elettorali.

TITOLO X

Disposizioni finali

Articolo 32

Il Consiglio dei Giovani può proporre, con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti, la modifica del presente regolamento all'Amministrazione comunale. La proposta deve indicare le parti del regolamento che si chiede di modificare.